SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 136° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 20 marzo 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1995, n. 82.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza.

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'articolo 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze.

3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995, saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti

disposizioni in materia, e attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 9.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Castelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villa Castelli (Brindisi), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Clara Minerva è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 132-13-Gab. del 25 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Castelli (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Clara Minerva.

Roma, 17 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lecce, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lecce è sciolto

Art. 2.

Il dott. Mario Laurino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lecce — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 gennaio 1995, da ventuno consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 95/13.1-Gab. del 14 gennaio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lecce ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Laurino.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Racale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Racale (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Racale è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Adriana Giarratana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Racale (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° febbraio 1995, da dodici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 440-13.1/Gab. del 2 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Racale (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Adriana Giarratana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1582

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Salve.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Salve (Lecce) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Siciliano;

Considerato che il predetto amministratore, in data 4 gennaio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Salve (Lecce) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Salve (Lecce) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Siciliano.

Il citato amministratore, in data 4 gennaio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa della revoca, da parte del sindaco, delle deleghe conferite a due assessori, rispettivamente in data 3 e 22 dicembre 1994, e delle dimissioni di un altro componente la giunta, presentate in data 16 dicembre 1994, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Pertanto, il prefetto di Lecce, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio nella persona del dottor Romolo Gusella, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salve (Lecce).

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1583

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di San Severo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Severo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dall'intero corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Severo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCALFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Severo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 febbraio 1994, dall'intero corpo consiliare.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 865/13.4/Gab. del 5 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Severo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alessandro Ghezzani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi), rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Maria Conversano, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 31 dicembre 1994, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione decentrata provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Brindisi, con decisione n. 100 del 5 gennaio 1995, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro il termine di venti giorni dalla data del provvedimento stesso.

La seduta del 18 gennaio 1995 risultava infruttuosa, mentre in quella del 25 gennaio successivo, oltre a non raggiungere alcuna intesa per l'approvazione del bilancio, si dimettevano il sindaco e sette consiglieri sui sedici assegnati per legge a quel comune.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 360 del 30 gennaio 1995, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava, in data 9 febbraio 1995, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Erchie, disponendone, con provvedimento n. 144.13.Gab. del 10 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alessandro Ghezzani.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1587

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Senise (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Di Ciao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senise (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 febbraio 1995, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 671/13.4-Gab. del 24 febbraio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senise (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Di Ciao.

Roma, 3 marzo 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Atella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Atella (Potenza), a seguito delle dimissioni di quattro assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atella (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rocco Carmelo Manzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Atella (Potenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori, in tempi diversi, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 6, 13 e 18 febbraio 1995, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, nelle more, con provvedimento n. 644/13-4/Gab. del 21 febbraio 1995, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atella (Potenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rocco Carmelo Manzi

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno. BRANCACCIO

95A1589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Amantea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Amantea (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Amantea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Vincenzo Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Amantea (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 19 dicembre 1995.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 30 dicembre 1994, dell'11 gennaio, del 4, 12, 15 e 17 febbraio 1995 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, nelle more, con provvedimento n. 665/3.3/Gab. del 18 febbraio 1995, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Amantea (Cosenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Vincenzo Liguori.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di San Roberto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Gaetano Vizzari;

Considerato che, in data 22 dicembre 1994, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gaetano Vizzari.

Il citato amministratore, in data 22 dicembre 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle intervenute dimissioni anche del vice sindaco, in data 24 dicembre 1994, e del secondo assessore, in data 28 dicembre 1994, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del rag. Leonardo Rechichi, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1), lettera *b)*, n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria).

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro dell'interno BRANCACCIO

95A1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Putignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Putignano (Bari), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Putignano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Volpe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1995

SCÀLFARO

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Putignano (Bari) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 marzo 1995, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 570/13.2/Gab. del 3 marzo 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Putignano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Volpe.

Roma, 4 marzo 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A1585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1995.

Convocazione dei comizi per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna e al Senato della Repubblica nel collegio n. 3 della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 95030710093/PI in data 7 marzo 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 8 della circoscrizione Emilia-Romagna;

Vista la comunicazione del Presidente del Senato n. 3437/S in data 28 febbraio 1995, relativa alla vacanza di un seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio numero 3 della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Calabria sono convocati per il giorno di domenica 14 maggio 1995.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

95A1650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 3.413.253.881 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cap. 7081/92 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi, di cui al citato art. 1 della legge n. 292/1968, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal cap. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 - Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 13 ottobre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, l'allegata tabella *B* di riparto, a favore delle regioni e delle province autonome, della somma di lire 9.563.253.881;

Considerato che per le erogazioni va anche tenuto conto del punto 8 dei richiamati criteri direttivi i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 203247 del 15 novembre 1994 con il quale vengono recate variazioni in aumento al cap. 7081 di complessive lire 52.913.253.882 in termini di residui e lire 43.660.000.000 in termini di cassa, proveniente quanto a lire 8.500.000.000 in termini di residui e cassa dal capitolo 7878 del Ministero del tesoro (piste ciclabili), quanto a lire 44.413.253.882 in termini di residui e lire 35.160.000.000 in termini di cassa dal cap. 8701 del Ministero dei lavori pubblici (patrimonio storico-artistico);

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 9.563.253.881, di cui lire 3.413.253.881 in conto residui 1992, e lire 6.150.000.000 in conto residui 1993, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quote proporzionali a quelle indicate nella citata tabella *B*;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 3.413.253.881 è impegnata, per il 1994, in conto residui 1992, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicata:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	23.892.777
Piemonte	283.300.072
Lombardia	399.350.704
Friuli-Venezia Giulia	85.331.347
Trento	47.785.554
Bolzano	51.198.808
Veneto	242.341.026
Liguria	102.397.616
Emilia-Romagna	255.994.041
Toscana	279.886.818
Marche	119.463.886
Umbria	85.331.347
Lazio	255.994.041
Abruzzo	95.571.109
Molise	30.719.285
Campania	232.101.264
Puglia	208.208.487
Basilicata	61.438.570
Calabria	126.290.394
Sicilia	273.060.310
Sardegna	153.596.425
Totale	3.413.253.881

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 3.413.253.881 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto residui 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1632

DECRETO 13 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 6.150.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cap. 7081/93 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi, di cui al citato art. 1 della legge n. 292/1968, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal cap. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 - Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 13 ottobre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, l'allegata tabella *B* di riparto, a favore delle regioni e le province autonome, della somma di lire 9.563.253.881;

Considerato che per le erogazioni va anche tenuto conto del punto 8 dei richiamati criteri direttivi i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 203247 del 15 novembre 1994 con il quale vengono recate variazioni in aumento al cap. 7081 di complessive lire 52.913.253.882 in termini di residui e lire 43.660.000.000 in termini di cassa, proveniente quanto a lire 8.500.000.000 in termini di residui e cassa dal capitolo 7878 del Ministero del tesoro (piste ciclabili), quanto a lire 44.413.253.882 in termini di residui e lire 35.160.000.000 in termini di cassa dal cap. 8701 del Ministero dei lavori pubblici (patrimonio storico-artistico);

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 9.563.253.881, di cui lire 3.413.253.881 in conto residui 1992, e lire 6.150.000.000 in conto residui 1993, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quote proporzionali a quelle indicate nella citata tabella *B*;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 6.150.000.000 è impegnata, per il 1994, in conto residui 1993, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicata:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	41.328.616
Piemonte	506.337.801
Lombardia	720.697.591
Friuli-Venezia Giulia	149.829.067
Trento	81.392.966
Bolzano	94.470.587
Veneto	441.240.358
Liguria	188.038.404
Emilia-Romagna	462.684.488
Toscana	500.379.066
Marche	211.424.698
Umbria	155.280.121
Lazio	461.154.367
Abruzzo	168.279.066
Molise	56.306.325
Campania	422.981.626
Puglia	374.767.471
Basilicata	115.385.995
Calabria	227.167.471
Sicilia	495.155.874
Sardegna	275.698.042
Totale	6.150.000.000

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 6.150.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1633

DECRETO 13 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 34.850.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul cap. 7081/93 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 1 della legge 14 marzo 1968, n. 292, recante risorse per interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi, di cui al citato art. 1 della legge n. 292/1968, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal cap. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 - Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 13 ottobre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, l'allegata tabella *C* di riparto, a favore delle regioni e le province autonome, dello stanziamento 1993;

Considerato che per le erogazioni va anche tenuto conto del punto 8 dei richiamati criteri direttivi i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le rispettive norme di attuazione;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 203247 del 15 novembre 1994 con il quale vengono recate variazioni in aumento al cap. 7081 di complessive lire 52.913.253.882 in termini di residui e lire 43.660.000.000 in termini di cassa, proveniente quanto a lire 8.500.000.000 in termini di residui e cassa dal capitolo 7878 del Ministero del tesoro (piste ciclabili), quanto a lire 44.413.253.882 in termini di residui e lire 35.160.000.000 in termini di cassa dal cap. 8701 del Ministero dei lavori pubblici (patrimonio storico-artistico);

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 34.850.000.000, in conto residui 1993, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le quote indicate nella citata tabella *C*;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 34.850.000.000 è impegnata, per il 1994, in conto residui 1993, a favore delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicata:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	238.000.000
Piemonte	2.878.000.000
Lombardia	4.082.000.000
Friuli-Venezia Giulia	857.000.000
Trento	471.000.000
Bolzano	531.000.000
Veneto	2.491.000.000
Liguria	1.058.000.000
Emilia-Romagna	2.619.000.000
Toscana	2.843.000.000
Marche	1.206.000.000
Umbria	877.000.000
Lazio	2.613.000.000
Abruzzo	961.000.000
Molise	317.000.000
Campania	2.387.000.000
Puglia	2.125.000.000
Basilicata	644.000.000
Calabria	1.288.000.000
Sicilia	2.800.000.000
Sardegna	1.564.000.000
Totale	34.850.000.000

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 34.850.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1634

DECRETO 21 dicembre 1994.

Impegno della somma di L. 14.025.000.000 a favore delle regioni interessate sul cap. 7081/94 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per inziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi, di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del cap. 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994, che, tra l'altro, stanzia la competenza di lire 8,330 miliardi per le finalità di cui al soprarichiamato art. 11 della legge n. 10/1991;

Vista la legge 23 settembre 1994, n. 554, d'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio 1994, che, tra l'altro, reca la variazione in aumento di lire 5,695 miliardi alle previsioni di competenza, del Fondo programmi regionali di sviluppo, per le richiamate finalità di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991;

Visti i criteri direttivi del 1° dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-1997 pari a lire 754,375 miliardi;

Ritenuto di dover impegnare la disponibilità 1994 di lire 14,025 miliardi, complessivamente confluita nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per le finalità di cui all'art. 11 della richiamata legge n. 10/1991, secondo le quote di cui all'allegato *A* dei criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerato che le erogazioni va tenuto conto del punto 12 dei richiamati criteri direttivi, i quali sono applicabili nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le rispettive norme di attuazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 14.025.000.000, per il 1994, è impegnata a favore delle regioni interessate, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
Lombardia	2.861.673.565
Puglia	2.580.789.145
Emilia-Romagna	1.865.638.480
Toscana	1.497.234.765
Friuli-Venezia Giulia	1.035.388.815
Piemonte	987.613.715
Campania	727.488.535
Marche	698.050.745
Veneto	651.018.730
Umbria	409.613.245
Sardegna	337.097.465
Basilicata	106.871.925
Lazio	102.405.820
Sicilia	78.922.910
Abruzzo	41.706.375
Liguria	35.586.790
Valle d'Aosta	5.577.865
Molise	2.324.110
Totale	14.025.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1635

DECRETO 27 dicembre 1994

Impegno della somma di L. 31.000.000.000 a favore della regione Campania sul cap. 7089/93 per l'esercizio 1994, ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1994, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981 e successive modificazioni.

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539, per l'esercizio 1994;

Vista la delibera CIPE 20 dicembre 1994 che, tra l'altro, al punto 10 autorizza il Ministero del bilancio ad assumere l'impegno, a favore della regione Campania, dell'importo di lire 31 miliardi, pari alle disponibilità 1993;

Ritenuto di provvedere all'impegno della citata somma di lire 31 miliardi a favore della regione Campania per interventi di propria competenza;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 31.000.000.000 è impegnata a favore della regione Campania per interventi di propria competenza di cui alla citata delibera del 20 dicembre 1994.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1994, in conto residui 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il direttore generale: BITETTI

95A1636

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° febbraio 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° febbraio 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.962 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° febbraio 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 febbraio 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 febbraio 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 1995, entro le ore 13 del giorno 15 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 24 febbraio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime

aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 17 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in L. 118.743.750.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1604

DECRETO 13 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° dicembre 1994, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio, 13 e 24 febbraio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.962 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in

contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 marzo 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 16 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 95.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1605

DECRETO 13 marzo 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50%, di durata triennale, con godimento 1° dicembre 1994, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio, 13 e 24 febbraio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9 marzo 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 18.962 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima

tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 marzo 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, entro le ore 13 del giorno 16 marzo 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 marzo 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 22 dicembre 1994. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 marzo 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sara effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 20 marzo 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 142.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1606

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Venezia ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 12 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle

organizzazioni sindacali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova il periodo di mancato funzionamento è accertato in data 12 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A1565

DECRETO 11 marzo 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari della regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la Direzione delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato il mancato funzionamento di alcuni uffici finanziari nei giorni 14 e 24 ottobre 1994 per l'adesione del personale agli scioperi indetti su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo del mancato funzionamento degli uffici finanziari della regione Emilia-Romagna è accertato come segue:

In data 14 ottobre 1994:

uffici I.V.A. di: Bologna 1, Ferrara, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna, Reggio Emilia;

uffici del registro di: Bologna atti privati, Bologna atti pubblici, Bologna bollo e demanio, Bologna successioni e atti giudiziari, Ferrara, Portomaggiore, Forlì, Cesena, Rimini, Parma, Piacenza, Fiorenzuola, Faenza, Ravenna, Lugo, Guastalla;

commissione tributaria di primo grado di Forlì;

commissione tributaria di secondo grado di Forlì.

In data 24 ottobre 1994:

uffici I.V.A. di: Bologna 1, Bologna 2, Ferrara, Forlì, Modena, Piacenza, Parma, Ravenna;

uffici del registro di: Bologna atti privati, Bologna atti pubblici, Bologna bollo e demanio, Bologna successioni e atti giudiziari, Imola, Ferrara, Cento, Forlì, Cesena, Rimini, Parma, Ravenna, Faenza, Lugo, Guastalla;

commissione tributaria di secondo grado di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A1566

DECRETO 11 marzo 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari della regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la Direzione regionale delle entrate per la Liguria ha comunicato il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

commissione tributaria di primo grado di La Spezia in data 14 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

ufficio del registro di Sarzana in data 16 gennaio 1995 per trasferimento dell'ufficio in altra sede;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Liguria:

commissione tributaria di primo grado di La Spezia in data 14 ottobre 1994;

ufficio del registro di Sarzana in data 16 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A1564

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° marzo 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gestione Corriere della Valtellina - Società cooperativa a r.l.», in Sondrio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 maggio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Gestione Corriere della Valtellina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sondrio, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Gestione Corriere della Valtellina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sondrio, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Antonio Panetta in data 2 febbraio 1983, rep. n. 980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giorgio Tassi, nato a Tirano l'11 giugno 1962 e residente a Sondrio, in via Parravicini, 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1995

Il Ministro: TREU

95A1627

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 16 febbraio 1995, n. 35** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1985), **recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Art. 1.

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita *o il danneggiamento* di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. *Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996.*

Riferimenti normativi:

— Il D.P.C.M. 10 novembre 1994 sostituisce con il testo che segue il dispositivo del D.P.C.M. 8 novembre 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1994), concernente dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e dichiarato fino al 30 giugno 1995 lo stato di emergenza nei comuni delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa ed individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624».

Art. 2.

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire *234* miliardi per l'anno 1995, di lire *207* miliardi per l'anno 1996 e di lire *117* miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. *I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte.* La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

4-bis. *Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali.*

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 7 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, *la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento* del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95 per cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i

finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

Riferimenti normativi

— Si trascrive, nell'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del D.L. n. 976/1966 (Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 28. — È istituito presso l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale) un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonché per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonché per le operazioni previste dal successivo art. 43-*bis*. La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La garanzia prevista dal comma precedente si applica alle imprese ammesse ai benefici del "Fondo", in base alle decisioni del consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale in conformità delle disposizioni fissate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui al secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95% della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura dell'80% per l'eccedenza.

Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle società cooperative qualunque sia il numero dei dipendenti ed il volume del fatturato delle stesse».

«Art. 31. — È istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore dei professionisti e privati di cui al successivo art. 43-*bis*, rispettivamente effettuate dagli istituti e aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale medesimo.

Le concessioni dei contributi sul Fondo di cui al comma precedente sono deliberate dal consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale con le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, allo scopo di porre gli istituti e le aziende di credito in condizioni di praticare i tassi di interesse stabiliti dal Comitato medesimo, limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese danneggiate di cui all'art. 28 del presente decreto».

— Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 646/1994 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994) prevede che: «Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso».

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla disposizione sopraindicata sono stati emanati in data 26 novembre 1994 e 29 novembre 1994 e pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994.

— La legge n. 489/1993 reca: «Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi». Si trascrive, per la parte che qui interessa, il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolati sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolati.

2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

3-6 *(Omissis)*».

Art. 2-*bis*.

1. I consorzi e le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti

effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. *Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.*

3. *I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.*

4. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

5. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.*

Art. 2-*ter*.

1. *I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subìto rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.*

2. *Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1994 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente) prevede che: «È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta».

Art. 3.

1. *Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.*

2. *Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.*

3. *I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.*

4. *Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.*

5. *Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.*

6. *Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.*

7. *Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 37 della legge n. 949/1952, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione:

«Art. 37. — È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;

c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei *plafonds* stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera *i)*, sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:

da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni».

— Il comma 1 dell'art. 41 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è così formulato:

«1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a:

a) promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e società;

b) effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'art. 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;

c) gestire fondi di agevolazione;

d) estendere l'attività del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia».

— La legge n. 1068/1964 reca: «Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigianali di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione».

Art. 3-*bis*.

1. *Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa.*

2. *Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso e corrispondentemente ridotto.*

3. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995.*

Art. 3-*ter*.

1. *Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.*

2. *Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis*, sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Ministro del tesoro 11 gennaio 1995, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le condizioni e le modalità d'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

Art. 4.

1. *Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.*

2. *In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.*

3. *Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.*

4. *Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo*

di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

Riferimenti normativi:

— Per il D.P.C.M. 10 novembre 1994 si veda in nota all'art. 1.

— La legge n. 185/1992 reca: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale». Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 3, comma 1, cui il presente articolo fa rinvio:

«Art. 2 *(Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale)*. — 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalità ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

«Art. 3 *(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)*, comma 1. — Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

— La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata». Si trascrive il testo dei relativi articoli 16 e 17:

«Art. 16. — Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.

La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario.

La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

(I commi quinto, sesto e settimo sono stati abrogati: vedi nota in calce).

Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita alla demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione».

La Corte costituzionale, con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1980, n. 36 - edizione speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo di cui sopra per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione.

«Art. 17. — Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo.

Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art. 10.

L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici.

Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione».

Art. 5.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:

a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;

b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;

e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonché le relative modalità di accertamento;

f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.

2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare soli i presidenti delle regioni e delle province autonome».

Art. 6.

1. Per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,* concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico

dello Stato. Si osservano in quanto applicabili la deroga e le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*, e le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dello stesso decreto. *Nelle regioni ove gli uffici del Genio civile sono stati soppressi, il nulla osta del presidente della giunta regionale, previsto dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, viene rilasciato previa istruttoria eseguita dagli uffici competenti dell'amministrazione regionale.*

1-bis. *Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.*

1-ter. *In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.*

2. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22*, il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100 miliardi da utilizzarsi con le modalità indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge. *Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.*

3. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995, in lire 215 miliardi per l'anno 1996 e in lire 153 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

Riferimenti normativi:

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo ovvero il contenuto delle disposizioni del D.L. n. 646/1994 (per l'argomento v. nota all'art. 2) alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 1. — 1. *(Omissis).*

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunziati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3-4. *(Omissis)*».

Il comma 2 dell'art. 2 dello stesso decreto-legge prevede che la quota di 100 miliardi, iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è versata, con decreto del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza e che, ove occorra, le medesime prefetture prelevino le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale.

«Art. 3 [come modificato dall'art. 12-*bis* del presente decreto]. — 1. Le somme di cui all'art. 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

d) per il monitoraggio e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per il monitoraggio e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera *c)*, dovranno essere presentate al sindaco del comume entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

6. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati».

«Art 5. — 1 Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'art 2 e le amministrazioni interessate possono operare sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1 *bis*-4 *(Omissis)*».

«Art. 10. — 1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'art. 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;

b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte,

c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;

d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati

2 Le disposizioni di cui all'art 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo

3. La percentuale dei danni di cui all'art 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento

5 Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente.

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9 000 000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20 000 000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. La percentuale dell'esonero di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

7. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente art 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

8. Le somme stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5 000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su indicazione del Comitato di cui all'art. 2.

10. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'art. 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11 I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente Le determine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile

12 Dopo la concessione, può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa

13 Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo»

Art. 7.

1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire *376* miliardi per l'anno 1995, lire *461* miliardi per l'anno 1996 e lire *213* miliardi per l'anno 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.

2-bis. *All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole, «nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme».*

2-ter. *Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione, delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.*

3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.

3-bis. *Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente nella* Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 26 novembre 1994 e nella* Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.*

3-ter. *Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte e altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche.*

Riferimenti normativi

— Si trascrive il testo integrale dell'art. 4 del D L. n. 646/1994, come modificato dal presente articolo.

«Art 4 — 1 Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2, *nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme.*

I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sentiti le regioni e gli enti locali competenti, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo immanente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto al Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art 2, comma 2, primo periodo.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n 183, introdotto dal comma 3 dell'art 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n 493 del 1993.

6. Le somme stanziate nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'art 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a sei mesi, né comunque protarsi oltre il 30 giugno 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente e con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1».

— Per il D P C.M. del 26 novembre 1994 e per quello successivo del 29 novembre 1994 vedi nelle note all'art. 2.

Art. 8.

1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni *dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.

3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno

e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.

Art. 9.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque *non oltre il 30 giugno 1995*, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. *L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.*

3. *Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano* ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, *convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.*

Riferimenti normativi.

— Il termine previsto dal primo comma dell'art. 7 della legge n. 164/1975 (Provvedimenti per la garanzia del salario) entro il quale va presentata dall'imprenditore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la domanda per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, è di venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 407/1990, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993:

«Art. 9 *(Aliquote contributive)*. — 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto art. 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati».

— Si trascrive il testo integrale dell'art 7. del D.L. n. 646/1994:

«Art. 7. — 1. Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'art. 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'art 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi

2 Per l'attuazione degli interventi di cui all'art 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavortori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'istituto nazionale per la previdenza sociale provede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonché dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito; sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'art 1, comma 1

7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'art. 1, comma 1

8 All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

Art. 9-*bis*.

1. *Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti.*

Riferimenti normativi:

— Per l'art. 7 del D.L. n. 646/1994 vedi nelle note all'articolo precedente.

Art. 10.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 2.745 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.115 miliardi per l'anno 1996, in lire 733 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 643 miliardi per l'anno 1999 e in lire 403 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, nonché, quanto a lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e a lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 1997 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, utilizzando la differenza fra le entrate di cui all'articolo 11, comma 5, e le autorizzazioni di spesa recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

1. È istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:

a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;

b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;

c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.

2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.

3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.

4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, e alla relativa nota 3-*bis*, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, 3 e 5, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.

7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

Riferimenti normativi:

— Per il D.P.C.M. 26 novembre 1994 e per quello successivo del 29 novembre 1994, vedi nelle note all'art. 2.

— Si trascrive il testo del comma 2-*bis* dell'art. 13, nonché della relativa nota 3-*bis*, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo), introdotti dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994):

«Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)		Note
		fisse	proporzionali	
13	2-*bis*. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: per ogni esemplare:			3-*bis*. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250»
	a) con periodicità annuale	33.000		
	b) con periodicità semestrale	16.500		
	c) con periodicità trimestrale	8.250		
	d) con periodicità mensile	2.750		

Art. 12.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.

2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12-*bis*.

1. *Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno».*

2. *Al comma 1, lettera* c), *dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: «, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini»*

Riferimenti normativi

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 646/1994, come modificato dal presente articolo. «1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, *con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno*, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'art. 3»

— Per il testo vigente dell'art 3 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 6

Art. 12-*ter*.

1. *All'articolo 14-*bis *del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

*«4-*bis. *Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.*

*4-*ter. *Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'importo sulle donazioni.*

*4-*quater. *Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995.».*

Riferimenti normativi.

— Si trascrive il testo integrale dell'art. 14-*bis* del D.L. n 646/1994, come modificato dal presente articolo:

«Art. 14-*bis*. - 1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'art. 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

3. Per "popolazioni del nord Italia" di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

4. Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

4-bis. *Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.*

4-ter. *Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'importo sulle donazioni.*

4-quater. *Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995.*

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995».

Art. 12-*quater*.

1. *Nei comuni individuati ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella* Gazzetta Ufficiale *n. 277 del 26 novembre 1994 e nella* Gazzetta Ufficiale *n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Riferimenti normativi:

— Per il D.P.C.M. 26 novembre 1994 e per quello successivo del 29 novembre 1994, vedi nelle note all'art. 2.

— Il D.Lgs. n. 297/1994 approva il testo delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado. Si trascrive il testo dei relativi articoli 51 e 52:

«Art. 51 *(Piano pluriennale dei razionalizzazione della rete scolastica)*. — 1. Allo scopo di assicurare il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri, tempi e modalità per la definizione e l'articolazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica.

2. Il piano pluriennale è definito ed approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti inervenuti.

3. Il piano deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso esistenti. In particolare, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed ai fini da essa previsti, esso terrà conto altresì dell'età degli alunni, del numero degli alunni portatori di handicap, delle esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile e, con specifica considerazione, delle necessità e dei disagi che possono determinarsi in relazioni a situazioni locali, soprattutto nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

4. A partire dall'anno scolastico 1989-90 si deve procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici, almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

5. Il piano deve prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

6. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6 gli oneri di personale e di funzionamento che, ai sensi delle vigenti disposizioni, risultino a carico di più enti sono ripartiti sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati».

«Art. 52 *(Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative)*. — 1. Il piano di razionalizzazione di cui all'art. 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.

2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'art. 51».

Art. 12-*quinquies*.

1. *Per le aziende che hanno subìto gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.*

Riferimenti normativi:

— Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile è riferito alla convocazione dell'assemblea ordinaria, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, delle società per azioni, salvo che l'atto costitutivo, quando particolari esigenze lo richiedono, stabilisca un termine maggiore, non superiore comunque a sei mesi. L'art. 2486 dello stesso codice estende tale disposizione anche alla convocazione dell'assemblea ordinaria delle società a responsabilità limitata.

Art. 12-*sexies*.

1. *I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi fino al massimo di 10 anni.*

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A1546

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1995.

95A1640

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diniego di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stata negata la registrazione, del presidio sanitario denominato Atrinal dell'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stata negata la registrazione, del presidio sanitario denominato Excll dell'impresa Althaller Italia, con sede in S. Colombano al Lambro (Milano).

95A1557

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Allegon richiesta dall'impresa Farmer S.r.l., con sede in Piazzano di Atessa (Chieti), con domanda presentata in data 11 dicembre 1979. È revocata conseguentemente l'autorizzazione provvisoria per l'immissione in commercio del prodotto ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 agosto 1979.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1995 è stata negata la registrazione, come presidio sanitario, del prodotto denominato Ormopon richiesta dall'impresa Farmer S r.l., con sede in Piazzano di Atessa (Chieti), con domanda presentata in data 11 dicembre 1979. È revocata conseguentemente l'autorizzazione provvisoria per l'immissione in commercio del prodotto ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 agosto 1979.

95A1556

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla signora Anna Maria Polo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Cesare Chiodi Daelli notaio in Milano, repertorio n. 48642, e consistente nella somma di L. 50.418.165.

95A1570

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Centro italiano di ricerche neurologiche applicate, in Milano, e approvazione dello statuto.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Centro italiano di ricerche neurologiche applicate (C.I.R.N.A.), con sede in Milano, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 14 articoli.

95A1611

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «N. Copernico» di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna prot. n. 519/I Sett. sez. I, del 10 marzo 1993, il liceo scientifico statale «N. Copernico», di Bologna, è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta da parte dei genitori degli studenti della I-II-III-G e, I-II-III-IV-H, della sezione distaccata di Castel Maggiore di un apparecchio televisivo «Grundig» TVR 5510-21 + videoregistratore completo di carrello per un valore di L. 1.830.000.

95A1573

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Barletta ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 89/I Sett. del 2 settembre 1994, il liceo scientifico statale di Barletta, è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla ditta Eurolab S.r.l., di San Severo (Foggia), di un telefax Philips mod. PFC 20/08 del valore di L. 670.000.

95A1571

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Giordano Bruno» in Budrio, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna, prot. n. 1183/94 I Sett. sez. I, del 27 giugno 1994, il liceo scientifico statale «Giordano Bruno» di Budrio (Bologna), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Cassa rurale ed artigiana di Molinella, consistente in una capannina metereologica Mechel del valore di 1.368.500.

95A1558

Autorizzazione al liceo scientifico statale di Cassano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 92/I Sett. del 2 settembre 1994, il liceo scientifico statale di Cassano (Bari), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta da parte della ditta Computers Levante di Bari, di dieci tavoli speciali biposto, due programmi anagrafe alunni, una tastiera, un mouse, un condensatore, un convertitore per un valore di L. 9.690.000.

95A1559

Autorizzazione al liceo scientifico statale «E. Fermi» di Canosa di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 639/I Sett. del 27 ottobre 1994, il liceo scientifico statale «E. Fermi» di Canosa di Puglia, è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta da parte della casa editrice Paravia S.p.a. di Torino, di un apparecchio Legge Boyle del valore di L. 517.650.

95A1574

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «G. Scotti» di Ischia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli prot. n. 100619/1.27.5 - 2ª sett. A del 4 novembre 1994, il liceo ginnasio statale «G. Scotti» di Ischia (Napoli), è stato autorizzato ad accettare la donazione, di una apparecchiatura P.C. TINS/2000 completo di stampante per un valore di L. 5.759.000 da parte della ditta «Computer Company».

95A1572

Autorizzazione al liceo scientifico statale «A. Pacinotti» di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di La Spezia prot. n. 15584/94/sett. I/II, del 10 gennaio 1995, il liceo scientifico statale «A. Pacinotti» di La Spezia, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 2.000.000, da parte della prof. Michelotti Marzia, al fine dell'istituzione di una borsa di studio alla memoria del marito ing. Renzo Bellè, allo studente che nell'anno 1993-94 abbia conseguito la maturità con la votazione di 60/60 e che sia iscritto ad una facoltà universitaria per l'anno 1994-95.

95A1575

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «C.A.F. Compagnia amministratrice fiduciaria S.p.a.», in forma abbreviata «C.A.F. S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1995, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata, con decreto interministeriale 10 gennaio 1960, modificato con decreto interministeriale 8 gennaio 1992, alla società «C.A.F. Compagnia amministratrice fiduciaria S.p.a.», in forma abbreviata «C.A.F. S.p.a.», con sede in Milano, iscritta presso la cancelleria commerciale del Tribunale di Milano al n. 72049, registro società vol. n. 2136, fasc. n. 2859, ed alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 397710 è decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

95A1577

Rinuncia alla concessione mineraria denominata «Lovara»

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova è stata accolta l'istanza della società I.B.A. S.p.a., con sede in Brendola (Vicenza), via Soastene, 42 di rinuncia alla concessione mineraria denominata «Lovara» con decorrenza dalla data del 14 novembre 1994, di presentazione dell'istanza stessa.

95A1641

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'istituto culturale di scienze sociali «Nicolò Rezzara», in Vicenza, ad accettare una eredità

Si comunica che con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 27 febbraio 1995 al numero 45, l'istituto culturale di scienze sociali «Nicolò Rezzara», con sede in Vicenza, è autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dal sig. Giuliari Angelo.

95A1569

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Remo Orseri per la collaborazione fra i popoli», in Roma

Si comunica che con decreto ministeriale del 6 febbraio 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 24 febbraio 1995 al numero 38, alla Fondazione «Remo Orseri per la collaborazione fra i popoli», con sede in Roma è riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

95A1568

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Canino» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Canino» ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/92.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Canino» a denominazione di origine controllata

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Canino» è riservat[a] all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisit[i] stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Canino» deve esse[re] ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti negli oliveti: Caninese p[er] almeno il 50%, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da so[le] o congiuntamente in misura fino al 45%, altre varietà minori in misur[a] non superiore al 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergi[ne] della denominazione di origine controllata «Canino» devono esse[re] prodotte nel territorio della provincia di Viterbo idoneo alla produzio[ne] di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presen[te] disciplinare di produzione.

Tale zona comprende, in provincia di Viterbo, tutto o in parte [il] territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese, Tessenar[o], Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).

La zona di produzione della denominazione di origine controlla[ta] «Canino» è sovrastata dal Monte Canino ed è così delimitata [in] cartografia 1:25.000:

da una linea che, partendo sul limite nord della zona delimit[ata] dal punto di incontro del confine che separa i comuni di Farnes[e e] Valentano con il confine che divide i predetti Comuni da quello [di] Pitigliano, percorre in direzione nord il confine che divide il comune

Valentano da quelli di Farnese, Ischia di Castro e Cellere; segue verso nord-est i confini che dividono il comune di Piansano da quelli di Cellere e di Arlena, prosegue in direzione est lungo il confine che divide il comune di Tuscania da quello di Arlena fino al Fosso Arroncino di Pian di Vico, e continua lungo il percorso del predetto Fosso fino al Torrente Arrone; prosegue, poi, lungo lo stesso Torrente fino al Guado dell'Olmo; continua in direzione sud dal Guado dell'Olmo percorrendo la strada provinciale Dogana, che collega Tuscania a Montalto di Castro, fino al bivio con la strada Statale n. 312 Castrense; prosegue verso sud-ovest, ripartendo dal suddetto bivio, e percorre la Strada Statale Castrense fino al fosso del Sasso che attraversa gli Archi di Pontecchio; percorre detto fosso fino al fiume Fiora e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di Canino e Ischia di Castro con quello di Manciano; da tale punto prosegue seguendo il confine tra i comuni di Ischia di Castro e Manciano; continua, in direzione ovest, a percorrere il suddetto confine tra i comuni di Ischia di Castro e Manciano, poi quello tra Ischia di Castro e Pitigliano; infine, quello tra Farnese e Pitigliano fino a ricongiungersi al punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante per ettaro.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 9.000 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua gli Organi tecnici della regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre al 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione. È tuttavia consentito, durante le operazioni di raccolta, richiedere un certificato provvisorio per il prodotto già ottenuto fornendo la documentazione prevista e riportando gli estremi dell'operazione nella denuncia finale di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Canino» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde smeraldo con riflessi dorati;

odore: di fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;

sapore: deciso con retrogusto amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi < = 10.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Canino» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

La designazione dell'olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

Il logo della denominazione, come da allegato documento, è costituito da «CANE RAMPANTE BIANCO ED UN RAMETTO CON OLIVE SU SFONDO CELESTE SFUMANTE AL CHIARO, IL TUTTO RACCHIUSO IN UN CONTORNO DI COLORE GRIGIO A FORMA DI ANFORA IN CUI, NELLA PARTE SUPERIORE, SONO DISEGNATI TRE GIGLI».

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Canino» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Canino» ai fini dell'immissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in lamina metallica stagnata.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A1576

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria.

settore scientifico disciplinare: G08A - Microbiologia forestale (corso di laurea in scienze forestali);
settore scientifico disciplinare: G01X - Estimo rurale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

95A1614

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300